



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,  
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'**

**ATTO N. DEL 168**

**Torino, 04/03/2021**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dall'Assessore Marco Alessandro GIUSTA, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Roberto FINARDI

Antonino IARIA

Maria LAPIETRA

Alberto UNIA

Sergio ROLANDO

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Francesca Paola LEON - Marco PIRONTI - Alberto SACCO

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

**OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA E SCAMBIO OCCASIONALE DI OGGETTI USATI. LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO. APPROVAZIONE**

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 30/01/2018, (mecc. 2018 00311/070), con determinazioni dirigenziali n. 44 del 10 luglio 2018, (mecc. 2018 43311/070) e n. 65 del 14 settembre 2018, (mecc. 2018 44257/070), è stata indetta la gara, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della concessione del servizio di gestione delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati per le giornate del sabato e della domenica.

Con determinazione dirigenziale n. 76 del 16 ottobre 2018, (mecc. 2018 04554/070) esecutiva dal 22/10/2018, si prendeva atto delle risultanze di gara, si procedeva all'approvazione della proposta di

aggiudicazione, autorizzando l'esecuzione anticipata del servizio in oggetto all'Associazione Vivibalon C.F.97615570013, con sede in Via Vittorio Andreis 18/10, Torino, ai sensi dell'art. 32, commi 5, 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, pendente la stipula del contratto.

Con determinazione dirigenziale n. 93 del 27 novembre 2018, (mecc. 2018 05925/070), l'aggiudicazione della concessione è stata dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto prevedeva scadenza il 26 ottobre 2020, fatta salva l'eventuale proroga massima di sei mesi, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, in seguito all'emergenza sanitaria e all'emanazione dei numerosi DPCM contenenti le misure di contrasto e contenimento da Covid -19, è stata disposta la sospensione dell'attività in diversi periodi, pertanto con determinazione dirigenziale n. 370 del 03/02/2021, ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, è stato stabilito il nuovo termine per l'esecuzione del contratto al 14 marzo 2021, fatte salve successive disposizioni normative emergenziali che impongono ulteriori sospensioni delle attività oggetto della concessione.

L'attività fino a qui svolta utilizza un modello che disciplina modalità di scambio tradizionali tipici delle fasce più povere della popolazione ma che necessitano di regole ed organizzazione così da mitigare il rilevante impatto sociale. Il servizio così sperimentato ha infatti dimostrato, oltre alla valenza dell'iniziativa sotto l'aspetto dell'inclusione sociale e di sostegno al reddito delle fasce della popolazione più svantaggiate, anche risultati positivi in termini di tutela dell'ambiente e di promozione del concetto di rifiuto come risorsa, reso evidente dai riscontrati esiti in materia di riuso dei materiali, altrimenti destinati al conferimento in discarica, in particolare di provenienza tessile ed avviato un percorso virtuoso di economia circolare.

Visto, da un lato i risultati fino ad ora ottenuti dall'attività e dall'altro l'importanza della non interruzione del servizio, in quanto, in base alle esperienze precedenti, l'eventuale cessazione dell'attività potrebbe comportare l'occupazione abusiva di aree della città e pertanto determinare un problema di sicurezza e di ordine pubblico, si ritiene opportuno di dare mandato alla Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari Opportunità di avviare la procedura per l'individuazione del concessionario del servizio di gestione delle attività di libero scambio, secondo le disposizioni contenute nella parte III del D.Lgs. 50/2016, per la durata di quattro anni, valutando di concedere, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara, l'eventuale proroga massima di sei mesi all'attuale concessionario.

Considerato il confronto istituzionale in corso presso la Prefettura di Torino (sedute del 10, 14 dicembre 2020 e 11 febbraio 2021) alla presenza delle rappresentanze istituzionali di Città di Torino e Regione Piemonte.

Viste inoltre le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- del 6 novembre 2020, n. 28-2218 che stabilisce, in ottemperanza all'ordine del giorno del Consiglio Regionale n. 3 del 22 luglio 2019, di eliminare la lettera b), punto 1.2, punto I, Capo I dell'Allegato A alla D.G.R. n.12-6830 del 11 maggio 2018, la quale stabiliva che: “ *Non costituiscono attività di commercio e non sono soggette alla presente normativa l'attività di vendita svolta nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale*”;
- del 18 novembre 2020 n. 2-2301 che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della sopracitata D.G.R. n. 28-2218.

Essendo il progetto del libero scambio un esperimento di innovazione sociale di rilevanza cittadina, si conferma la volontà di continuare tale esperienza. Si ritiene di non individuare nel bando di gara l'area oggetto del progetto sociale, in quanto la stessa sarà successivamente indicata dall'Amministrazione, secondo la modalità di cui all'art. 4, comma 1 del Regolamento della Città di Torino n. 390 e portata all'attenzione del tavolo convocato presso la Prefettura di Torino. Inoltre, i termini e le modalità di concessione dovranno essere stabiliti nei successivi documenti di gara e potranno anche essere previsti ulteriori interventi migliorativi a carico del concessionario, orientati

alla valorizzazione dell'area con l'introduzione, ad esempio, di manufatti per l'esposizione sopraelevata della merce.

Oltre a ciò e al fine di rispondere al meglio alle mutate condizioni sociali ed economiche che sta attraversando la nostra Città e per favorire la ripartenza delle attività, il concessionario a copertura dei costi potrà richiedere un contributo agli espositori, per l'utilizzo dello stallo, non superiore a euro 10,00 lordi giornalieri, per il primo anno di concessione e non superiore a euro 12,00 lordi dal secondo anno e fino al termine della concessione. Rimarranno a carico del concessionario gli obblighi previsti dall'art. 9 del Regolamento della Città di Torino n. 390.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- o favorevole sulla regolarità tecnica;
- o favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

- di approvare le linee guida per l'individuazione del concessionario del servizio di gestione delle attività di vendita e scambio occasionale di oggetti usati, di cui alla narrativa;
- di demandare ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, alla Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amm.vi, Giovani e Pari Opportunità, l'avvio della procedura per l'individuazione del concessionario del servizio di gestione delle attività di libero scambio, secondo le disposizioni contenute nella parte III del D.Lgs. 50/2016, valutando di concedere, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara, l'eventuale proroga massima di sei mesi all'attuale concessionario per consentire la continuità delle attività;
- di stabilire la durata dell'affidamento del servizio in quattro anni, svincolando tale affidamento da una precisa localizzazione dell'area, che sarà successivamente indicata dall'Amministrazione e portata all'attenzione del tavolo convocato presso la Prefettura di Torino;
- di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

LA SINDACA  
Chiara Appendino

IL ASSESSORE  
Marco Alessandro Giusta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE  
Emilio Agagliati

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Elena Brunetto

---

L'ASSESSORE  
Firmato digitalmente  
Marco Alessandro Giusta

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Giuseppe Ferrari